



G.U.G.

GRUPPO UFFICIALI DI GARA

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I.n° 389 del 9 settembre 2005

Art. 1 - DEFINIZIONE

1. In base all'Art. 44 Sezione V dello Statuto della F.I.S.G. gli Ufficiali di gara tesserati alla F.I.S.G. sono riuniti nel Gruppo Ufficiali di Gara (G.U.G.) che comprende le specialità di: Artistico, Danza, Sincronizzato, Curling, Stock Sport, Velocità Pista Lunga e Short Track. La Sede del G.U.G. è presso la F.I.S.G.
2. L'attività degli Ufficiali di gara è subordinata allo Statuto, ai Regolamenti Federali e al presente Regolamento Generale ed ai Regolamenti dei Settori.

Art. 2 - COMPITI

1. Al G.U.G. è affidato il compito di assicurare il perfetto svolgimento delle manifestazioni agonistiche svolte sotto l'egida della F.I.S.G. applicando e facendo rispettare scrupolosamente i Regolamenti Tecnici e le disposizioni organizzative emanate dal Consiglio Federale.
2. Sono inoltre compiti del G.U.G.:
 - a) l'accettazione e la preparazione dei candidati Ufficiali di gara;
 - b) la nomina degli Ufficiali di gara;
 - c) l'organizzazione, la classificazione, l'aggiornamento tecnico ed il controllo degli Ufficiali di gara;
 - d) l'annuale segnalazione al C.F. della F.I.S.G. dei nominativi degli Ufficiali di gara idonei alle qualifiche in campo internazionale;
 - e) la designazione degli Ufficiali di gara per la direzione ed il regolare svolgimento delle manifestazioni, sia in Italia che all'estero;
 - f) il rimborso, attraverso l'ufficio Amministrativo F.I.S.G., delle spese sostenute dagli Ufficiali di gara per motivi di servizio;
 - g) la tutela della personalità e degli interessi morali e materiali degli Ufficiali di gara.

Art. 3 - REQUISITI PER IL RUOLO DI UFFICIALI DI GARA

1. Per rivestire il ruolo di Ufficiale di gara occorre avere compiuto il diciottesimo anno di età, avere la nazionalità italiana o essere residente in Italia da almeno 1 anno, essere tesserato alla F.I.S.G., essere inquadrato nei settori previsti dal Regolamento G.U.G. e soddisfare alle altre condizioni previste dallo Statuto, in quanto applicabili.

Art. 4 - DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli appartenenti al G.U.G. sono tenuti a mantenere costante il loro aggiornamento ed a partecipare ai corsi all'uopo previsti dai Settori di appartenenza, nonché a mantenersi in perfette condizioni fisiche e morali allo scopo di assolvere il loro delicato compito con la massima responsabilità e competenza.

Art. 5 - INCOMPATIBILITÀ'

In campo nazionale per quanto riguarda le incompatibilità con il ruolo di Ufficiale di gara si fa riferimento all'art. 47 dello Statuto Federale. In caso di accettazione di incarichi incompatibili, l'Ufficiale di gara verrà posto in aspettativa.

Art. 6 - ORGANI GENERALI

1. Sono organi elettivi del G.U.G.:
 - a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Presidente
 - c) Il Consiglio Direttivo
2. I componenti gli organi direttivi durano in carica per tutto il ciclo olimpico e possono essere rieletti. La loro opera è prestata a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato.
3. Non sono eleggibili agli organi direttivi G.U.G. gli Ufficiali di gara facenti parte di Commissioni Tecniche.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della gestione G.U.G. e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria è elettiva ed è convocata ogni quattro anni, in concomitanza con il ciclo olimpico, entro tre mesi dallo svolgimento di quella elettiva federale, sotto la presidenza di persona designata dal Consiglio Federale.
3. L'Assemblea è costituita dai dieci delegati eletti nelle rispettive Assemblee Nazionali di Settore: artistico, danza, sincronizzato, velocità pista lunga, short track, curling e stock sport, che avranno diritto ad un voto ciascuno senza possibilità di deleghe. Ogni delegato non può rappresentare più di un Settore.

4. La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed è presieduta dal Presidente del Collegio stesso. L'Assemblea elegge per acclamazione un Segretario e due Scrutatori. I membri della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere candidati alle cariche nelle Assemblee elettive.
5. Il Presidente dell'Assemblea presiede i lavori attribuendo o togliendo il diritto di parola, fissando la durata degli interventi e stabilendo il sistema di votazione che può essere per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per scheda segreta; quest'ultimo sistema è obbligatorio per tutte le votazioni alle cariche elettive. Le elezioni per acclamazione, limitate alla scelta degli Scrutatori e del Segretario, devono riportare unanimità.
6. L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente F.I.S.G. con lettera raccomandata ai delegati almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.
7. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando il numero dei presenti raggiunge almeno la metà degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti.
8. L'Assemblea generale elegge il Presidente G.U.G., approva la relazione tecnico-organizzativa-morale, dà agli organi direttivi le indicazioni per il funzionamento del G.U.G. nell'ambito e nei limiti delle norme federali. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei voti presenti.
9. L'Assemblea Generale straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi momento e con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria per iniziativa del Presidente del G.U.G., e/o su richiesta scritta e motivata inoltrata dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea generale straordinaria provvede alla elezione del Presidente G.U.G. in caso di decadenza anticipata, discute e delibera sui punti posti all'ordine del giorno.
10. Avranno diritto di voto gli stessi dieci delegati di ogni settore che hanno partecipato alla precedente Assemblea Generale elettiva.
11. All'Assemblea Generale ordinaria e/o straordinaria presenziano il Presidente G.U.G. e i Consiglieri dei Settori. Gli Ufficiali di gara non delegati, gli Ufficiali di gara fuori quadro o in aspettativa, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. E' preclusa la partecipazione all'Assemblea agli Ufficiali di gara morosi o che abbiano ricevuto una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione. Alla Assemblea può presenziare un rappresentante del Consiglio Federale.

12. Di ogni Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, viene redatto verbale a firma del Presidente e del Segretario che dovrà essere inviato alla Segreteria F.I.S.G. e G.U.G.
13. Le spese di partecipazione all'Assemblee Generali sono a carico dei partecipanti.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante del G.U.G. ad eccezione delle attribuzioni che, per legge o statuto, risultano esclusive del Presidente della F.I.S.G. Viene eletto dall'Assemblea generale a scrutinio segreto; il Consiglio Federale ha il compito di verificare la legittimità di detta elezione. Il Presidente dura in carica per il quadriennio olimpico e può essere rieletto.
2. La candidatura a Presidente deve essere inviata alla Segreteria Federale e alla Segreteria G.U.G. per fax e/o a mezzo posta almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Farà fede la data del fax e/o del timbro postale. L'originale del documento inviato via fax dovrà essere inviato alla Segreteria G.U.G.
3. Possono candidarsi gli Ufficiali di gara appartenenti alle categorie a) e b), che non siano posti in aspettativa o fuori quadro, morosi, e che abbiano ricevuto una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione (Statuto FISG art. 46 lett. c) d) e)).
4. Il Presidente è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del buon funzionamento del G.U.G. nell'ambito della F.I.S.G.; firma gli atti e la corrispondenza relativa alle competenze del G.U.G.; convoca quando è necessario ed almeno quattro volte all'anno le riunioni del Consiglio Direttivo; può adottare provvedimenti d'urgenza, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
5. Funge da vice Presidente il Consigliere di Settore più anziano di età.
6. In caso di assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni verranno delegate al vice Presidente in carica.
7. Per l'impedimento e le dimissioni definitive del Presidente si rinvia all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del G.U.G., che lo presiede, e da sette Consiglieri, uno per Settore, eletti dalle rispettive Assemblee di Settore con le modalità previste dai singoli Regolamenti. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

2. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei voti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno quattro membri compreso il Presidente.
3. In caso di dimissioni del Consigliere di un Settore, la surrogazione avverrà ad opera dello stesso Consiglio Direttivo che provvederà al reintegro dell'organo con il nuovo Consigliere eletto dall'Assemblea nazionale Straordinaria del settore di appartenenza del dimissionario.
4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) l'esame delle eventuali modifiche ai regolamenti dei Settori e la trasmissione delle stesse al Consiglio Federale per la delibera;
 - b) la compilazione dell'Ordine del Giorno per le Assemblee;
 - c) l'osservanza del Regolamento Generale e l'esecuzione delle decisioni assunte dall'Assemblea;
 - d) la proposta di modifiche al Regolamento generale;
 - e) la predisposizione dei programmi tecnici, organizzativi e finanziari, relativi all'attività degli Ufficiali di gara, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - f) la tempestiva informazione a tutti gli Ufficiali di gara delle modifiche tecniche apportate dall'I.S.U. e da altri organismi internazionali;
 - g) la revisione annuale degli albi degli Ufficiali di gara di ogni Settore e la pubblicazione dell'Albo Generale degli Ufficiali di gara tramite un comunicato ufficiale F.I.S.G.;
 - h) la designazione dei nominativi da segnalare al Consiglio Federale della F.I.S.G. degli Ufficiali di gara idonei ad essere proposti quali Ufficiali di gara I.S.U. o di altri organismi internazionali;
 - i) l'applicazione nei riguardi degli Ufficiali di gara dei provvedimenti disciplinari conseguenti ad errori di natura tecnica, previsti nei Regolamenti di Settore.
5. Funge da segretario uno dei Consiglieri di Settore, eletto nel corso della prima seduta del Consiglio Direttivo.
6. Un qualsiasi componente del Consiglio Direttivo che sia assente, salvo comprovati casi di forza maggiore, per quattro riunioni anche non consecutive nel corso del quadriennio, sarà considerato dimissionario.

Art. 10 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni; per impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente;
 - b) per il venire meno, a prescindere dalle cause, della metà più uno dei Consiglieri di Settore.

2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza degli organi suddetti è la seguente:
 - 2.1 per dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vice Presidente. Entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata una Assemblea straordinaria.
 - 2.2 impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del vice Presidente.
In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza immediata del Consiglio e il vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei tempi previsti al punto a);
 - 2.3 dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo: decadenza immediata del Consiglio Direttivo e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei tempi previsti al punto a);
 - 2.4 dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri: decadenza dei soli Consiglieri, il Presidente che rimane in carica, in attesa del reintegro dei nuovi Consiglieri eletti nelle Assemblee straordinarie dei Settori
Le dimissioni di cui al presente articolo si intendono irrevocabili.

Art. 11- LA SEGRETERIA

1. La Segreteria G.U.G. ha sede presso la F.I.S.G. ed è nominata dal Segretario Generale della F.I.S.G.
2. Alla Segreteria faranno capo i diversi Settori, tramite il Consigliere od un suo incaricato, per l'espletamento delle pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività degli Ufficiali di gara.

Art. 12 - CATEGORIE DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Fanno parte del G.U.G. tutti gli Ufficiali di gara regolarmente tesserati alla F.I.S.G., suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Giudici di gare internazionali
 - b) Giudici di gare nazionali
 - c) Giudici di gare regionali
 - d) Giudici Benemeriti
2. Su proposta del Consiglio Direttivo G.U.G. e su nomina del Consiglio Federale, possono essere iscritti nella categoria Ufficiali di gara Benemeriti coloro che abbiano ufficialmente cessato la propria partecipazione attiva alle competizioni e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto la carica di Consigliere di uno dei Settori di specialità e/o essere stato membro del Consiglio di Settore per almeno 8 anni;
 - aver svolto l'attività per almeno 15 anni effettivi in campo nazionale e/o essere stati Ufficiali di gara internazionali nelle rispettive Federazioni internazionali di competenza per almeno dieci anni.
3. Per ottenere la nomina ad Ufficiale di gara occorre avere frequentato un corso di preparazione e avere superato con esito positivo l'esame finale, secondo le modalità previste dai Regolamenti dei Settori.
 4. L'appartenenza alla categoria degli Ufficiali di gara effettivi cessa al compimento del 75° anno di età.
 5. Gli Ufficiali di gara che non abbiano svolto l'attività minima prevista dai Regolamenti dei singoli Settori, o che ne facciano richiesta scritta, o che siano morosi vengono posti "fuori quadro". Essi possono essere reintegrati con tutti i diritti dopo avere frequentato un corso di aggiornamento e aver pagato le quote arretrate.
 6. Gli Ufficiali di gara che accettano cariche federali o sociali sono posti in aspettativa, in quanto incompatibili ai sensi dell'art. 47 dello Statuto. Possono riprendere l'attività al termine del mandato dopo aver frequentato un corso di aggiornamento.

Art. 13 - TESSERAMENTO

1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Ufficiali di gara iscritti al G.U.G. hanno il dovere di provvedere al rinnovo del tesseramento con il versamento della quota annua stabilita dalla F.I.S.G.
2. L'Ufficiale di gara che svolge la propria attività all'interno dello stesso Settore Figura e/o Velocità ma in specialità diverse (Figura: Artistico, Danza, Sincronizzato) (Velocità: Pista Lunga, Short Track) dovrà versare le quote di tesseramento per le specialità in cui opera, rispettivamente per il grado di appartenenza .
3. Tutti i tesserati, designati ufficialmente dagli Organi competenti, sono assicurati contro gli infortuni occorsi durante l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 14 - RIMBORSI SPESE

1. L'Ufficiale di gara non deve mai perdere la sua qualifica di dilettante e solo quando è designato a svolgere un incarico ufficiale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e varie, secondo quanto in proposito stabilito dalla F.I.S.G.

Art. 15 - REGOLAMENTI DEI SETTORI

1. La formazione, l'organizzazione e l'attività degli Ufficiali di gara e di eventuali fiduciari regionali o commissioni, dovranno essere previste nel Regolamento di ogni Settore.
2. Gli stessi Regolamenti dovranno indicare le modalità di elezione del Consigliere e del Consiglio Direttivo, nonché di tutti gli altri compiti previsti nel presente Regolamento generale.

Art. 16 - NORME FINALI

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono lo Statuto della F.I.S.G., le specifiche disposizioni emanate dal Consiglio Federale e le norme contenute nei Regolamenti di Settore, deliberati dal Consiglio Federale.

* * * * *

INDICE

Art.	1 -		Definizione	1
			
Art.	2 -		Compiti	1
			
Art.	3 -	Requisiti per il ruolo di Ufficiale di gara		1
			
Art.	4 -	Doveri degli Ufficiali di gara		2
Art.	5 -	Incompatibilità		2
Art.	6 -	Organi generali		2
Art.	7 -	L'Assemblea Generale		2
Art.	8 -	Il Presidente		4
Art.	9 -	Il Consiglio Direttivo		4
Art.	10 -	Decadenza del Consiglio Direttivo		5
Art.	11 -	La Segreteria		6
Art.	12 -	Categorie degli Ufficiali di gara		6
Art.	13 -	Tesseramento		7
Art.	14 -	Rimborsi spese		7
Art.	15 -	Regolamenti dei Settori		8
Art.	16 -	Norme finali		8